(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2001

che attua l'azione comune 1999/34/PESC al fine di dare un contributo da parte dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'America latina e nei Caraibi

(2001/200/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 1999/34/PESC del Consiglio del 17 dicembre 1998 sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere [1],

considerando quanto segue:

(1) L'accumulazione e la diffusione incontrollate di armi portatili e di armi leggere costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza e riducono le prospettive di sviluppo sostenibile, tra l'altro nell'America latina e nei Caraibi.

(2) La presente decisione è diretta ad attuare l'azione comune 1999/34/PESC fornendo un contributo finanziario ai progetti del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace, il disarmo e lo sviluppo nell'America latina e nei Caraibi (in prosieguo: «il Centro») che ha sede a Lima (Perù) e che agisce come un'estensione del dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo. Con tale contributo si vuole coadiuvare il Centro nelle sue attività di formazione del personale degli uffici delle dogane e delle forze di polizia mediante un insegnamento adeguato e nel suo progetto di messa a disposizione di materiali per costituire basi di dati sull'accumulazione delle armi portatili e delle armi leggere in America latina e nei Caraibi.

(3) Il contributo finanziario servirà a creare un processo di responsabilizzazione del personale dei suddetti uffici tale da coinvolgere le popolazioni interessate.

(4) Lo stesso contributo finanziario mira altresì a rafforzare il ruolo dell'Unione europea e quello del Centro in materia di prevenzione e assume un significato particolare in vista della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi portatili e di armi leggere in tutti i suoi aspetti prevista nel luglio 2001,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea appoggia le azioni programmate dal Centro.

2. A tale scopo l'Unione europea assiste il Centro:

a) nelle sue attività di formazione del personale degli uffici delle dogane e delle forze di polizia dei paesi interessati;

b) nel suo progetto di messa a disposizione di materiali per costituire basi di dati sull'accumulazione delle armi portatili e delle armi leggere in America latina e nei Caraibi destinate al personale delle dogane e delle forze di polizia dei paesi interessati.

3. Al fine di sostenere le attività ed i progetti di cui al paragrafo 2, l'Unione europea fornisce, tramite il dipartimento delle Nazioni Unite per il disarmo, una sovvenzione al Centro.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi specificati all'articolo 1 è di 345 000 EUR.

2. La gestione delle spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 segue le procedure e le norme comunitarie applicabili in materia di bilancio.

Articolo 3

La presidenza tiene informato il Consiglio dell'attuazione della presente decisione.

Articolo 4

1. La presente decisione ha efficacia il giorno dell'adozione. Essa scade il 14 marzo 2002.

2. La presente decisione è sottoposta a revisione entro otto mesi a decorrere dalla data della sua adozione.

[1] GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. RINGHOLM